

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - sentenza n. 80 del 1° giugno 2022

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita?, dignita?.... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 80 del 1° giugno 2022

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita?, dignita? e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attivita? professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entita? astratta con contestuale perdita di credibilita? della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 80 del 1° giugno 2022